



COMUNE DI OLEGGIO

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addi **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **zero** ,in videoconferenza, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria, in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione , il Consiglio Comunale.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BALDASSINI ANDREA - Presidente	Sì
2. APICELLA ANDREA - Consigliere	Sì
3. BALOCCO ALESSANDRA - Consigliere	Sì
4. BELLAN ALESSANDRO ANTONIO - Consigliere	No
5. BELLINI DIEGO - Consigliere	Sì
6. BELLISSIMO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
7. BONINI ANNALISA - Consigliere	Sì
8. BORRINI SAMUELA - Consigliere	Sì
9. CARAGLIA PAOLA - Vice Sindaco	Sì
10. CHRISTOPHE MAEVA - Consigliere	No
11. DALLE CARBONARE LUIGI - Consigliere	Sì
12. FERRARI MASSIMILIANO - Consigliere	Sì
13. MIRANDA GIANCARLO - Consigliere	Sì
14. MURATORE GIUSEPPE - Consigliere	Sì
15. NERVI MATTEO - Consigliere	Sì
16. STELLA ANDREA - Consigliere	Sì
17. FAVINI ALESSANDRA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	15
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale Dott. BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BALDASSINI ANDREA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26.06.2020, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu) per le annualità d'imposta a partire dal 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26/06/2020 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2020.

Considerato che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6% mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i **fabbricati rurali** ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i **fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per **gli immobili ad uso produttivo** classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli **immobili diversi** dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 758, lettera d), dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina individuati sulla base dei criteri previsti dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- il Comune di Oleggio, secondo la circolare sopra citata, rientra fra i comuni collinari nel cui territorio è prevista l'esenzione IMU per i terreni agricoli; dove per terreno

agricolo si intende qualsiasi terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

Visto che, con il richiamato regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, è stata assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Considerato, altresì, che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa; la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge;
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021;
- ad oggi non è stato emanato il decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 né è stata data attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 757;
- è intenzione dell'Amministrazione Comunale approvare il bilancio di previsione 2021/2023 e, quindi, si ritiene opportuno comunque adottare la deliberazione in oggetto salvo nuova deliberazione a seguito della emanazione del decreto previsto dal comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e della attuazione di quanto stabilito dal successivo comma 757.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 che ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31.03.2021;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono

inviare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata sottoposta alla commissione consiliare permanente bilancio, personale, patrimonio, organizzazione servizi comunali, commercio, artigianato, agricoltura, politiche del lavoro, nella seduta del giorno 11.03.2021;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D. Lgs 267/00;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale sotto il profilo tecnico e giuridico, richiesto nella seduta odierna;

Con votazione palese espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 15

Astenuti:n.//

Votanti.n.15

Voti favorevoli:n. 13

Voti contrari: n./2 (FERRARI, APICELLA)

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2021 nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Abitazione principale (A1, A8, A9) e relative pertinenze (commi 748 – 749)	6,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 750)	1,00 per mille
Fabbricati merce (comma 751)	2,5 per mille
Terreni agricoli (comma 752)	esenti
Fabbricati accatastati in cat. D	10,60 per mille

(comma 753)	di cui 0,76 allo Stato e 0,30 al Comune
Altri immobili (diversi da quelli indicati precedentemente) (comma 754)	10,60 per mille

- 2) che per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A1, A2, A9) e per le relative pertinenze va considerata una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 3) di considerare assimilata all'abitazione principale, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c) punto 6 della Legge 160/2019, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;
- 4) di demandare al Servizio Finanziario la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 5) di demandare a successiva deliberazione l'attuazione delle disposizioni contenute nei comma 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 a seguito dell'adozione del previsto decreto ministeriale e della relativa procedura;
- 6) di incaricare il Segretario Generale di redigere il processo verbale contenente le operazioni eseguite per perfezionare la presente deliberazione, da ritenersi parte integrante della medesima, depositato agli atti d'ufficio unitamente alla trascrizione integrale della registrazione magnetica, come previsto dall'art. 14 del regolamento disciplinante il funzionamento delle sedute del Consiglio Comunale.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 15

Astenuti: n. //

Votanti: n. 15

Voti favorevoli: n. 13

Voti contrari: n. 2 (FERRARI, APICELLA)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
BALDASSINI ANDREA

Il Segretario Generale
FIRMATO DIGITALMENTE
Dott. BOGGI GIOVANNI

BOGGI GIOVANNI